

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2014, n. 22-550

Nomina Commissari reggenti delle Agenzie Territoriali per la Casa.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Gli organi di amministrazione delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte nominati ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e, pertanto, attualmente e fino al 13 novembre 2014 operano in regime di *prorogatio* stante i disposti delle norme statali e regionali in materia, ovvero del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 art. 19 e della legge regionale 7 aprile 2000, n. 40;

essendo stata approvata la legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 (B.U. 2/10/2014, n. 40) recante modifiche alla l.r. n. 3/2010, con la quale si è provveduto al riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa;

dovendo provvedere il consiglio regionale alle nomine dei nuovi consiglieri di amministrazione delle A.T.C. riformate, ai sensi del comma 1 dell'art. 31, della l.r. n. 11/2014 e, successivamente, la giunta regionale alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle medesime Agenzie, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 31 della citata legge regionale;

non essendosi ancora provveduto, ad oggi, agli adempimenti di cui sopra e dovendo garantire l'operatività delle attuali Agenzie, considerato anche che i nuovi assetti saranno efficaci solo a partire dalla approvazione dello statuto-tipo delle nuove A.T.C., così come previsto dall'art. 8, comma 2, della già citata l.r. n. 11/2014;

approssimandosi il termine di definitiva scadenza degli organi delle A.T.C. e dovendo assicurare la continuità amministrativa degli enti per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili, considerata anche la particolarità dell'attuale fase di passaggio ad un differente modello organizzativo delineato dalle recenti norme regionali succitate;

tenuto conto, in particolare, che, a decorrere dal 14.11.2014 le A.T.C. saranno prive della figura del Presidente cui spetta la rappresentanza legale e istituzionale dell'ente ai sensi dello statuto vigente;

ritenuto indispensabile garantire con la presenza di una figura sostitutiva lo svolgimento per conto dell'ente dei compiti connessi alla rappresentanza di cui sopra;

essendo, quindi, necessario procedere alla nomina di Commissari reggenti in ogni A.T.C., che rivestano le funzioni di rappresentanti legali e istituzionali dell'ente in vece dei Presidenti;

precisato che i Commissari reggenti delle A.T.C. durano in carica fino al 31.12.2014 o fino alla nomina da parte della Giunta regionale dei Presidenti e dei vice Presidenti delle Agenzie ai sensi della l.r. n. 11/2014 di modifica della l.r. n. 3/2010;

tenuto conto che, per motivi legati ad esigenze della già accennata continuità amministrativa e anche allo scopo di evitare il sorgere di problematiche di natura tecnica, appare opportuno individuare la figura dei Commissari reggenti nei Presidenti e, nel solo caso della A.T.C. di Cuneo del vice presidente, delle Agenzie di prossima scadenza;

visto l'art. 93, comma 2, del D.P.R. n. 616/1977;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi a scrutinio segreto,

delibera

di nominare Commissari reggenti delle Agenzie Territoriali per la Casa i rispettivi Presidenti e, per l'A.T.C. di Cuneo il vice presidente, in scadenza, per lo svolgimento dei compiti connessi alla rappresentanza legale e istituzionale degli enti e l'adozione dei soli atti urgenti e indifferibili.

Tale incarico decorre dal 14.11.2014 previa accettazione formale da parte dell'interessato nonché subordinato all'insussistenza di cause di incompatibilità e avrà durata fino al 31.12.2014 o fino alla nomina da parte della Giunta regionale dei presidenti e dei vice presidenti delle Agenzie ai sensi della l.r. n. 11/2014 di modifica della l.r. n. 3/2010.

Ai commissari reggenti compete il compenso spettante ai Presidenti delle rispettive Agenzie commisurato ai giorni di durata in carica e i costi sono a carico dell'Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)